



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**Unione Sindacale di Base USB  
Confederazione nazionale**  
in persona del proprio legale rappresentante  
pro-tempore  
[usbnazionale@pec.usb.it](mailto:usbnazionale@pec.usb.it)

**Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica**

**Ministero dell'Istruzione  
Ministero dell'Università e della Ricerca**

**Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali**

**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**

**Comune di Milano**

**Istituto Nazionale per l'Assicurazione  
contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL**

e, p.c.: **Presidente del Senato della Repubblica**

**Presidente della Camera dei Deputati**

**Presidente del Consiglio dei Ministri**

## **NOTIFICA VIA PEC**

**Pos. 572/20**  
Settore: GEN

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 26 marzo 2020, su proposta del Presidente,  
ha adottato la seguente delibera:*

**Delibera n. 20/.89**

## LA COMMISSIONE

con riferimento allo “sciopero generale di 24 ore in tutte le unità produttive pubbliche e private per il giorno 25 marzo 2020” proclamato, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in data 21 marzo 2020 (atto acquisito al protocollo in data 23 marzo 2020), dalla Confederazione nazionale dell’Unione Sindacale di Base USB;

## PREMESSO CHE

con nota del 24 febbraio 2020, prot. n. 2796, la Commissione rivolgeva un fermo invito a tutte le Organizzazioni sindacali ed alle Associazioni professionali affinché non fossero effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato sul territorio nazionale, dovuto al diffondersi del virus COVID-2019;

con nota del 17 marzo 2020, la Commissione rinnovava il fermo invito agli attori del conflitto collettivo affinché fosse scongiurata in ogni forma di astensione dal lavoro nei servizi pubblici essenziali, invitando, altresì, le Società erogatrici di detti servizi ad attuare scrupolosamente tutte le misure di tutela e sicurezza della salute dei lavoratori (bene primario e irrinunciabile) in ottemperanza alle indicazioni fornite nei provvedimenti normativi adottati dal Governo;

in data 21 marzo 2020 (atto acquisito al protocollo in data 23 marzo 2020), la Confederazione nazionale dell’Unione sindacale di Base USB proclamava, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, uno “sciopero generale di 24 ore in tutte le unità produttive pubbliche e private per il giorno 25 marzo 2020”;

l’astensione veniva proclamata per le seguenti motivazioni: “*vista la decisione del Governo di mantenere aperti e funzionanti le aziende e gli uffici non essenziali ai fini del contrasto all’espandersi della pandemia COVID - 19, nonostante sia universalmente ritenuto indispensabile evitare in ogni modo il contatto tra le persone per fermare l’espandersi del contagio; visto che i lavoratori e le lavoratrici sono costretti, per recarsi sui luoghi di lavoro, a servirsi di mezzi pubblici inadeguati a garantire la propria sicurezza e incolumità; visto che nei luoghi di lavoro non sono state assunte tutte le tutele necessarie ancorché previste dalle leggi in vigore in materia di prevenzione e sicurezza; visto l’aggravarsi del contagio e la sua diffusione in tutto il territorio nazionale, vista la assoluta insufficienza del servizio sanitario - a seguito dei continui tagli ai finanziamenti, alle riduzioni di personale e di posti letto, alle numerose chiusure di ospedali e presidi territoriali, ad una gestione regionalizzata del servizio sanitario, alle aziendalizzazioni e privatizzazioni operate nel settore - a garantire prestazioni adeguate al livello di gravità che ha assunto la pandemia, così facendo mettendo in una situazione di enorme rischio l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori*”;

nel documento di proclamazione, la Confederazione nazionale precisava che:  
*“L’articolazione dello sciopero generale avrà una diversa forma di attuazione unicamente per i lavoratori impiegati direttamente nelle prestazioni di soccorso alla popolazione, che attueranno lo sciopero in forma simbolica per la durata di 1 (uno) minuto da svolgersi:*

- personale a qualsiasi titolo operante nel settore Sanità (Medici, Infermieri, OSS, personale ausiliario o operaio a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto di lavoro) 1 minuto tra le ore 13,30 e le ore 14,30 del 25 marzo 2020;*
- personale addetto alla distribuzione dei medicinali e alle farmacie 1 minuto a fine di ogni turno di lavoro;*
- personale della Polizia Municipale o locale impegnato nei controlli COVID 19 1 minuto alla fine di ogni turno di lavoro;*
- personale impiegato al contrasto della pandemia nell’ ISS – Istituto Superiore di Sanità 1 minuto a fine di ogni turno;*
- personale in forza al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, 1 minuto a fine di ogni turno;*
- personale addetto ai Trasporti 1 minuto ad inizio ogni turno di lavoro;*
- personale delle aziende erogatrici di Energia, gas, acqua 1 minuto all’inizio di ogni turno di lavoro;*
- personale delle aziende che forniscono servizi di Igiene Ambientale 1 ora di sciopero ad inizio di ogni turno;*
- personale delle cooperative sociali o dipendente da imprese addetti alla assistenza e cura delle persone 1 ora a fine turno” e che “Eventuali ulteriori articolazioni di categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura delle stesse”;*

la Commissione, in data 24 marzo 2020, con riferimento allo sciopero generale del 25 marzo 2020, richiamate le proprie deliberazioni del 24 febbraio 2020 e del 17 marzo 2020 e considerate le disposizioni di cui al DPCM del 22 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2020, n. 76), invitava l’Organizzazione sindacale proclamante a rinviare l’astensione in ragione della conclamata emergenza epidemiologica, riservandosi di accogliere manifestazioni dimostrative della durata meramente simbolica e di *“aprire un procedimento di valutazione del comportamento nel caso in cui tale invito venga disatteso”;*

in data 24 marzo 2020, interveniva l’adesione al suddetto sciopero da parte del Coordinamento delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario CLAP;

sempre in data 24 marzo 2020, il Coordinamento delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario, in ottemperanza all’invito formulato dalla Commissione, revocava l’adesione allo sciopero generale;

con comunicazione, del 24 marzo 2020, invece, la Confederazione USB, in riscontro all’invito della Commissione del 24 marzo 2020, dichiarava *“la propria impossibilità a rinviare lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla scrivente per il giorno 25 marzo 2020, atteso che nessuna delle motivazioni alla base dello sciopero generale è venuta meno e vista la gravità della situazione e il conseguente permanere dell’imminente pericolo per l’incolumità e la salute dei lavoratori e della cittadinanza”;*

con la stessa comunicazione, il sindacato chiariva che *“Le modalità di effettuazione dell’astensione dal lavoro rimangono quelle già comunicate con la nostra nota del 21/03/2020 ad eccezione di quanto previsto per gli addetti all’igiene urbana e alle cooperative sociali o dipendenti da imprese addetti alla assistenza e cura delle persone il cui sciopero viene ricondotto alla misura simbolica di 1 (uno) minuto”*;

## CONSIDERATO CHE

la Confederazione nazionale Unione Sindacale di Base non ha ottemperato all’invito formulato dalla Commissione, in data 24 marzo 2020, limitandosi a ridurre la durata dello sciopero per gli *addetti all’igiene urbana e alle cooperative sociali o dipendenti da imprese addetti alla assistenza e cura delle persone*” ad un minuto, mantenendo inalterate le modalità di effettuazione dello sciopero generale indicate nella proclamazione del 23 marzo 2020;

la Commissione ha, in più occasioni, avuto modo di precisare che gli scioperi proclamati ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni devono in ogni caso avere durata simbolica e sono ammessi solo in presenza di specifici eventi e/o specifiche situazioni di pericolo oggettivo, certificato dalle competenti autorità, da valutarsi caso per caso;

pur nella grave situazione di emergenza in cui versa il Paese, si ritiene che dette caratteristiche mal si conciliano con quelle del proclamato sciopero generale che, peraltro, risulta essere stato indetto con diverse articolazioni e forme di attuazione distinte per lavoratori impiegati nei vari servizi pubblici essenziali (il sindacato si è riservato, addirittura, di comunicare successivamente – non si comprende quando – eventuali diverse articolazioni per categorie o ambiti territoriali);

in un contesto di conclamata emergenza sanitaria di natura epidemiologica, l’effettuazione di astensioni collettive dal lavoro nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge n. 146/90 e successive modificazioni, oltre a risultare inopportuna, in quanto contribuisce a generare un diffuso senso di insicurezza e a produrre incalcolabili danni alla collettività, determinando un non accettabile aggravio alle Istituzioni e/o aziende coinvolte nell’attività di prevenzione della diffusione della pandemia, rischia di vanificare le azioni di contenimento di cui ai recenti provvedimenti governativi;

nell’attuale situazione, infatti, il “sistema di garanzie” delineato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e dai conseguenti Accordi e Regolamentazioni provvisorie deve essere assicurato integralmente, senza alcuna disarticolazione di servizi e/o attività, come invece risulta dalle modalità di proclamazione dello sciopero generale;

i provvedimenti recentemente adottati dal Governo, non a caso, considerano *“misura urgente per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”* l’erogazione dei servizi di pubblica utilità e di quelli connessi *“ai servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146”*, senza operare alcuna distinzione tra attività o specifici ambiti

territoriali (eccezion fatta per l'apertura al pubblico di musei e luoghi di culto e per i servizi di istruzione, ove non erogati a distanza – cfr. articolo 1, comma 1, lettera e), DPCM 22 marzo 2020);

## RICHIAMATE

le seguenti disposizioni contenute nelle sottoindicate discipline di settore:

- Pulizie/Multiservizi: articolo 5, dell'Accordo nazionale del 15 gennaio 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/22, del 7 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. n. 57, dell'8 marzo 2002, ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio”*;
- Poste: Punto 6, della Regolamentazione provvisoria nel servizio postale, adottata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2002, come modificata dalla delibera n. 07/772, adottata dalla Commissione nella seduta del 20 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2008, ai sensi del quale *“In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi”*;
- Telecomunicazioni: articolo 10, della Regolamentazione provvisoria, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008, modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *“ ... Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile”*;
- Settore Radiotelevisivo:
  1. punto 3, lettera f), dell'Accordo stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), valutato idoneo con delibera n. 01/19 del 22 Marzo 2001, pubblicata nella G.U. n. 180 del 4 agosto 2001, ai sensi del quale *“In caso di calamità naturali od eventi di cronaca di rilevante impatto sociale che costituiscano eventi imprescindibili per l'utenza dell'informazione radio-televisiva pubblica, i Comitati di redazione garantiranno la riattivazione del servizio non appena possibile mediante tempestiva comunicazione ai giornalisti interessati”*;
  2. punto 3, lettera g), dell'Accordo sulla Regolamentazione del diritto di sciopero del personale tecnico amministrativo RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rai Way S.p.A. e Rai Net S.p.A. del 22 novembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella G.U. n. 131 del 6 giugno 2002, ai sensi del quale *“Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente revocati dalle organizzazioni sindacali proclamanti in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere la tutela del diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa”*;

- Carburanti: punto 6, della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 01/94 del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3.8.2001, ai sensi del quale *“Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali”*;
- Scuola: articolo 3, comma 3, lett. h), dell’Accordo nazionale in materia di sciopero per il Comparto Scuola del 3 marzo 1999, valutato idoneo con delibera n. 99/258-8.1 del 22 aprile 1999, pubblicato nella G.U. n. 109 del 9 giugno 1999, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”*;
- Ministeri: articolo 4, comma 7, dell’Accordo nazionale dell’8 marzo 2005, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 96 del 27 aprile 2005, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”*;
- Regioni Autonomie Locali e Camere di Commercio: articolo 6, comma 5, dell’Accordo nazionale del 19 settembre 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002, applicabile anche al settore Camere di Commercio, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”*;
- Ricerca: articolo 3, comma 5, dell’Accordo nazionale, allegato al CCNL del 17 maggio 1996, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità quali le calamità naturali, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse”*;
- Università: articolo 3, comma 4, dell’Accordo nazionale, allegato al CCNL del 22 marzo 1996, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”*;
- Enti Pubblici Non Economici: articolo 4, comma 6, dell’Accordo nazionale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/115 del 20 giugno 2002, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2002, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”*;
- Circolazione e Sicurezza Stradale: articolo 8, ultimo capoverso, della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001, pubblicata nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, ai sensi del quale *“Gli scioperi proclamati, o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile.”*;
- Consorzi di bonifica: articolo 8 dell’Accordo nazionale del 18 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/161 del 20 dicembre 2001, ai sensi del quale *“ in caso di avvenimenti di particolare gravità tali da richiedere l’immediata ripresa del servizio, nonché in caso di calamità naturali, gli scioperi dichiarati o in*

*corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con decisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o con i provvedimenti dell'Autorità competente”;*

- *Funerario: articolo 6, dell'Accordo Federgasacqua dell'11 giugno 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/80 del 4 marzo 2004, pubblicato nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, ai sensi del quale “Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione o per i quali è stata promossa la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista nell'allegato sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità, di disastri o calamità naturali, di condizioni climatiche eccezionali o particolari in relazione alle diverse zone del Paese, di disservizi che richiedono tempestivi interventi per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio”;*
- *Metalmeccanici: articolo 7 comma 1, dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 04/148 del 18 marzo 2004, pubblicata nella G.U. 77 del 1° aprile 2004, ai sensi del quale “Le astensioni dal lavoro dichiarato e/o in via di effettuazione saranno immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o di calamità naturali nonché di interventi richiesti dalle strutture della protezione civile”;*

### **DELIBERA**

l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Confederazione nazionale Unione Sindacale di Base USB, in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*, per le seguenti violazioni:

- **mancato rispetto del termine di preavviso**, di cui all'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
- **mancata garanzia delle prestazioni indispensabili**, di cui all'articolo 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
- **mancato rispetto delle regole, relative all'obbligo di sospendere gli scioperi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali**, contenute nelle sottoindicate discipline di settore:
  - **Pulizie/Multiservizi:** articolo 5, dell'Accordo nazionale del 15 gennaio 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/22, del 7 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. n. 57, dell'8 marzo 2002, ai sensi del quale “*Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio*”;
  - **Poste:** Punto 6, della Regolamentazione provvisoria nel servizio postale, adottata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2002, come modificata dalla delibera n. 07/772, adottata dalla Commissione nella seduta del 20 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 28 del 2

febbraio 2008, ai sensi del quale *“In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi”*;

- **Telecomunicazioni:** articolo 10, della Regolamentazione provvisoria, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008, modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *“ ... Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile”*;
- **Settore Radiotelevisivo:**
  1. punto 3, lettera f), dell'Accordo stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), valutato idoneo con delibera n. 01/19 del 22 Marzo 2001, pubblicata nella G.U. n. 180 del 4 agosto 2001, ai sensi del quale *“In caso di calamità naturali od eventi di cronaca di rilevante impatto sociale che costituiscano eventi imprescindibili per l'utenza dell'informazione radio-televisiva pubblica, i Comitati di redazione garantiranno la riattivazione del servizio non appena possibile mediante tempestiva comunicazione ai giornalisti interessati”*;
  2. punto 3, lettera g), dell'Accordo sulla Regolamentazione del diritto di sciopero del personale tecnico amministrativo RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rai Way S.p.A. e Rai Net S.p.A. del 22 novembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella G.U. n. 131 del 6 giugno 2002, ai sensi del quale *“Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente revocati dalle organizzazioni sindacali proclamanti in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere la tutela del diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa”*;
- **Carburanti:** punto 6, della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 01/94 del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3.8.2001, ai sensi del quale *“Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali”*;
- **Scuola:** articolo 3, comma 3, lett. h), dell'Accordo nazionale in materia di sciopero per il Comparto Scuola del 3 marzo 1999, valutato idoneo con delibera n. 99/258-8.1 del 22 aprile 1999, pubblicato nella G.U. n. 109 del 9 giugno 1999, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”*;
- **Ministeri:** articolo 4, comma 7, dell'Accordo nazionale dell'8 marzo 2005, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 96 del 27 aprile 2005, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”*;



- **Regioni Autonomie Locali e Camere di Commercio:** articolo 6, comma 5, dell'Accordo nazionale del 19 settembre 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002, applicabile anche al settore Camere di Commercio, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”*;
- **Ricerca:** articolo 3, comma 5, dell'Accordo nazionale, allegato al CCNL del 17 maggio 1996, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità quali le calamità naturali, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse”*;
- **Università:** articolo 3, comma 4, dell'Accordo nazionale, allegato al CCNL del 22 marzo 1996, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”*;
- **Enti Pubblici Non Economici:** articolo 4, comma 6, dell'Accordo nazionale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/115 del 20 giugno 2002, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2002, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”*;
- **Circolazione e Sicurezza Stradale:** articolo 8, ultimo capoverso, della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001, pubblicata nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, ai sensi del quale *“Gli scioperi proclamati, o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile.”*;
- **Consorzi di bonifica:** articolo 8 dell'Accordo nazionale del 18 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/161 del 20 dicembre 2001, ai sensi del quale *“ in caso di avvenimenti di particolare gravità tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio, nonché in caso di calamità naturali, gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con decisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o con i provvedimenti dell'Autorità competente”*;
- **Funerario:** articolo 6, dell'Accordo Federgasacqua dell'11 giugno 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/80 del 4 marzo 2004, pubblicato nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione o per i quali è stata promossa la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista nell'allegato sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità, di disastri o calamità naturali, di condizioni climatiche eccezionali o particolari in relazione alle diverse zone dei Paesi, di disservizi che richiedono tempestivi interventi per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio”*;

- **Metalmecchanici:** articolo 7 comma 1, dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 04/148 del 18 marzo 2004, pubblicata nella G.U. 77 del 1° aprile 2004, ai sensi del quale *“Le astensioni dal lavoro dichiarato e/o in via di effettuazione saranno immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o di calamità naturali nonché di interventi richiesti dalle strutture della protezione civile”*;

### AVVERTE

che l'Organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento di valutazione ha trenta giorni, dalla ricezione della presente delibera per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentita;

### CHIEDE

al Comune di Milano, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di voler comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione della presente delibera, se l'Organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento *de quo* beneficia di contributi e/o permessi sindacali retribuiti (in caso affermativo dovrà esserne indicato l'ammontare suddiviso tra contributi e permessi), nonché la matricola INPS, rilevante ai fini del versamento dell'importo delle sanzioni eventualmente irrogate;

### CHIEDE, ALTRESI',

all'Organizzazione sindacale in indirizzo di indicare il nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del proprio rappresentante legale, entro trenta giorni dalla ricezione della presente delibera;

### DISPONE

la notifica via PEC della presente delibera alla Confederazione nazionale Unione Sindacale di Base USB, in persona del proprio legale rappresentante, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – ai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università e Ricerca, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Comune di Milano, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

### DISPONE, INOLTRE,

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli

